



COPIA

COMUNE DI SORANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 28 del 06/11/2013

Oggetto: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno2013. Approvazione.

L'anno duemilatredici e questo di sei del mese di novembre alle ore 16.00 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Vanni Pierandrea	Sindaco	s	
Benocci Carla	Vice Sindaco	s	
Zamperini Roberto	Consigliere	s	
Cappagli Rosanna	Consigliere	s	
Bellumori Edilio	Consigliere	s	
Tutini Enzo	Consigliere	s	
Faenzi Roberto	Consigliere	s	
Fastelli Liana	Consigliere	s	
Guerrini Matteo	Consigliere	s	
Miracolo Rosalia	Consigliere	s	
Domenichini Pierluigi	Consigliere	s	
Nardini Fulvio	Consigliere	s	
Ubaldi Alfredo	Consigliere	s	
Foderi Alido	Consigliere	s	
Del Buono Giovanni	Consigliere	s	
Giuliani Gianfranco	Consigliere	s	
Gagliardi Claudio	Consigliere		s

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale ha stabilito:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'istituzione del fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni;

- una riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, il quale ha stabilito, per l'anno 2013, la sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria per:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

- l'art. 1 del D.L. 102/2013, il quale ha stabilito che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

- l'art. 2 del D.L. 102/2013, il quale ha apportato diverse modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 381, della L. 228/2012 avente ad oggetto il differimento al giorno 30/06/2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;

- l'art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n. 35/2013 avente ad oggetto l'ulteriore differimento al giorno 30/09/2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;
- l'art. 8, comma 1, del D.L. 102 del 31/08/2013, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al giorno 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

1. presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
2. a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Sorano in quanto rientranti tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
3. a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sorano;
4. soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

Di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, del D.L. 201/2011, che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote nelle seguenti misure:

- a) - nel caso di immobili locati, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, nella misura dello 0,76%;
- b) - limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e D/2 (alberghi e pensioni) nei quali viene svolta un'attività commerciale, nella misura dello 0,86%;
- c) - limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), nei quali viene svolta un'attività commerciale, nella misura dello 0,76%;
- d) l'aliquota per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti o successivi nella misura dello 0,96%;
- e) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4%, come previsto dal comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- f) l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200,00 come stabilita dall'art. 13 comma 10, oltre euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00;

Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 ed i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Sorano, in base alle normative attualmente vigenti, sono esenti da IMU.

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013 ;

Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1° comma)

.. in ordine alla regolarità tecnica - si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Enrico Magri

in ordine alla regolarità contabile - si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luigino Cannucciari

Illustra il Sindaco.

Cons. Ubaldi: capiamo che amministrare Comuni piccoli è un atto eroico e ringrazio il Sindaco di aver citato nel suo discorso introduttivo anche le minoranze in questo sacrificio. Capiamo che l'IMU è una delle fonti di entrata principali dell'Ente quindi capisco gli sforzi che sono stati fatti ma forse si poteva intervenire di più sui tagli alle spese. Nello specifico ciò che non torna è l'IMU sugli immobili locati che è più bassa dell'IMU sugli immobili sfitti. Ed è un'ingiustizia perché qui non c'è richiesta di case.

Vicesindaco: è stato fatto per combattere l'evasione e favorire l'emersione delle locazioni in nero.

Giuliani: l'osservazione di Ubaldi è quella che faccio io da anni, per questo il nostro voto è stato sempre contrario.

Ubaldi: sul fatto dell'evasione lo condivido in pieno ma il contratto di affitto non risolve il problema perché la registrazione non fa emergere tutta l'evasione. Non dico più o meno, ma tenere una linea comune per entrambi i casi. Quindi il nostro voto è contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Sentita l'esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 12 voti e n. 4 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Vanni Pierandrea*

*F.to Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/12/2013** al **20/12/2013** al n. **592** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/11/2013

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
